

ATTO N. DD 4031

DEL 12/08/2021

Rep. di struttura DD-UA2 N. 177

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI**

OGGETTO: COMUNE DI OULX – VARIANTE PARZIALE N. 1 AL P.R.G.C. VIGENTE – PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA' ED OSSERVAZIONI

Premesso che per il **Comune di Oulx** la **strumentazione urbanistica** risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato con deliberazione del C.C. n. 15 del 10/03/2016, quale Variante di revisione generale al P.R.G.C.;
 - ha adottato, con deliberazione C.C. n. 19 del 13/06/2021, il progetto preliminare della Variante parziale n. 1 al P.R.G.C. vigente, ai sensi articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso a mezzo PEC con Nota prot. n. 37225 del 19/08/2020 alla Città Metropolitana in data 20/08/2020, (ns. prot. n. 57522, del 20/08/2020), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento, come previsto dal citato articolo della L.U.R.;
- (Prat. n. VP-12/2021);

i **dati socio-economici e territoriali** che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1.755 abitanti nel 1971, 2.021 abitanti nel 1981, 2.202 abitanti del 1991, 2.676 abitanti nel 2001 e 3.160 abitanti nel 2011, dati che confermano un andamento demografico in leggero incremento nell'ultimo ventennio;
- superficie territoriale: 9.979 ettari di montagna, dei quali 411 ettari presentano pendenze inferiori al 5%, 1.127 ettari hanno pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 8.441 ettari pendenze superiori al 25% (85% circa del territorio comunale). È anche caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 828 ettari, che costituiscono il 43% circa dell'intero territorio comunale;
- è compreso nella Zona omogenea 6 "Valli Susa e Sangone" della Città Metropolitana di Torino, costituita da 40 Comuni, come definito della deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14/04/2015 (ai sensi del comma 11, lettera c), articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56);
- è compreso nell'Ambito 19 di approfondimento sovra-comunale "Alta Val Susa" che costituisce, ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del PTC2, la prima articolazione del territorio metropolitano per coordinare le politiche a scala sovracomunale ("a) Infrastrutture; b) Sistema degli insediamenti – processi di sviluppo dei poli industriali/commerciali; c) Sistemi di diffusione urbana,; d) Livelli di servizio di centralità di livello superiore; e) Programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani; f) Quadro del

dissesto idrogeologico....” (Cfr. comma 8 art. 9 delle N.d.A. del PTC2));

- appartiene alla Comunità Montana "Valle Susa e Val Sangone" con altri 42 Comuni (D.P.G.R. 83/2009);
- è compreso nel "Piano Strategico dei territori interessati dalla linea ad Alta Capacità Torino-Lione" nella macro-area "Alta Val Susa";
- insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana, ne tra i Comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale, come individuati dal PTC2 (artt. 22-23 delle N.d.A.);
- polarità e gerarchie territoriali: è classificato "Polo locale extrametropolitano" (art. 19 N.d.A.);
- infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dall'Autostrada A 32 *Torino-Frejus*, dalle ex S.S. n. 24 e n. 335 (di interesse nazionale) e dalle Strade Provinciali n. 214 di *Sauze* e 234 di *Beaulard*;
 - è attraversato dalla Ferrovia *Torino - Modane*, sono presenti due stazioni;
 - è interessato dal progetto del tronco ferroviario *Oulx - Briançon*;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dalle seguenti acque pubbliche: Dora Riparia, Dora di Bardonecchia, Rio Curbino, Rio della Comba, Rio Gran Comba, Rio Moretta, Rio Nero, Rio Pinet, Rio Refour, Rio Seguret, Rio Supine, Rio Vazon;
 - la raccolta dati sul dissesto idrogeologico della Regione Piemonte individuano: 20 frane puntuali, 2.461 ettari di frane areali, 255 ettari di conoidi, 38 km di dissesti lineari e 202 ettari di dissesti areali;
 - il "*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18/2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia nel territorio comunale la presenza di 105 ettari in fascia A, 16 ettari in fascia B e 19 ettari in fascia C;
 - secondo la riclassificazione sismica, ai sensi della D.G.R. 15 febbraio 2019, n. 17-8404, il Comune è in zona **3**;
- tutela ambientale:
 - è interessato, su una superficie di 3.113 ettari (circa il 31% dell'intero territorio comunale), dall'Area Protetta Regionale del Gran Bosco di Salbertrand e dalla Riserva Naturale Speciale del Lago di Oulx (il Lago Borello);
 - Biotopi Comunitari - Direttiva 92/43 CEE "HABITAT": BC 10010 "Gran Bosco di Salbertrand"; BC 10040 "Oasi Xerotermica di Oulx – Auberge"; BC 10042 "Oasi Xerotermica di Oulx – Amazas"; BC 10044 "Bardonecchia - Val Fredda"; BC 10052 "Oasi Xerotermica di Puys (Beaulard)";
 - vincolo ex lege 1497/39 (ora D.lgs. n. 42/2004) su una superficie di 104 ettari;

preso atto che il Comune di Oulx è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico) ed ha condiviso le aree dense e di transizione a norma dell'art. 17 delle N.d.A. del PTC2;

preso inoltre atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 19 del 30/06/2021 di adozione della Variante parziale in questione;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale sopraccitata, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato ad apportare le seguenti integrazioni alle NTA del P.R.G.C. vigente, nel dettaglio:

- art. 60: vengono richiamate le disposizioni, del Nuovo Codice delle Strada e del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, riferite alle fasce di salvaguardia per le diverse

tipologie di strada, stabilendo la larghezza delle fasce di rispetto per le strade di tipo F e per le “strade vicinali” di tipo F. Viene inoltre stabilito che in sede di rilascio del titolo abilitativo il proponente dovrà rilevare la larghezza della fascia di rispetto stradale;

- art. 49.3: si propone l’edificazione di box quali locali accessori alle zone residenziali sature (Rs ed Rs/c) in area agricola, nel raggio di 100 m dalla proprietà con accesso dalla viabilità pubblica;
- art. 35bis: viene proposto di integrare il comma 8 per consentire, nell’area delle Casermette (area urbanistica Rtr 5021), la destinazione turistico ricettiva che potrà estendersi fino al 100% della SLP di progetto;
- art. 35bis: viene proposto di integrare il comma 8 per favorire, nell’area di riqualificazione urbanistica Rtr n. 5017 – ex Caserma Pellizzari (di proprietà comunale), la riqualificazione per parti, attraverso la predisposizione di un progetto Unitario di coordinamento;
- art. 41: nell’area sciabile della Via Lattea è in particolare nell’ambito Ta n. 6003 “*aree destinate ad attrezzature per il turismo*” si consente la ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti e l’eventuale ampliamento non superiore al 20% del volume esistente, vincolando la durante dell’intervento alla validità del contratto di gestione degli impianti;
- art. 41: viene identificato il nuovo ambito urbanistico Ta n. 6020 “*area destinata ad attrezzature per il turismo*” per potenziare l’offerta nel comune e consentire con interventi di rinaturalizzazione, l’attivazione delle funzioni del laghetto artificiale attualmente abbandonato recuperando un manufatto già esistente;
- correzione di errore materiale: si procede ad aggiornare l’elaborato grafico di Piano P2.5/2 Nuclei storici, riportando il tessuto edificato della frazione Royeres esistente;

preso atto che per quanto attiene la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l’Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato “in maniera contestuale”, accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale al PRGC con l’elaborato denominato “*Relazione tecnica di verifica di assoggettabilità a VAS*”, trasmesso con PEC dal Comune, congiuntamente alla Deliberazione di adozione ed agli elaborati della Variante, alla Direzione “*Unità Speciale VAS, VIA, AIA*” del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana quale Soggetto con Competenze Ambientali (SCA);

dato atto che, ai sensi dell’articolo 17, comma 7 della L.R. 56/1977 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la Deliberazione C.C. n. 19 del 30/06/2021 di adozione del progetto preliminare della Variante parziale in oggetto al P.R.G.C. vigente:

- “... contiene **elencazione [con alcune omissioni] delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale** ...”;
- **non** contiene il prospetto numerico che evidenzia “... *la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga* ...”;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 21/08/2021;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull’Amministrazione comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell’articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;



Città metropolitana di Torino

vista la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 “*Tutela ed uso del suolo*”, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell’articolo 17, in cui è specificato che: “... *contestualmente all’avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell’Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...*”;

dato atto che la Città Metropolitana di Torino può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell’Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 “*Misure di salvaguardia e loro applicazione*”; comma 5, articolo 26 “*Settore agroforestale*”; commi 1 e 3 articolo 39 “*Corridoi riservati ad infrastrutture*”; articolo 40 “*Area speciale di C.so Marche*”; comma 2, articolo 50 “*Difesa del Suolo*”;

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;
- che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.

18.08.2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto Metropolitano, con i quali si assegna la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente;

- il Decreto del ViceSindaco n. 454-12570/2019 dell'20/11/2019 con il quale si "dispone che la formulazione di giudizi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, espressi ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., dalla Città Metropolitana su atti concernenti nuovi Piani regolatori e loro Varianti è in capo: - alla Direzione, competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, in caso di pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento";

DETERMINA

1. **che**, ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25/03/2013, **il progetto preliminare della Variante parziale n. 1** al P.R.G.C. vigente del Comune di Oulx, adottato con deliberazione C.C. n. 19 del 30/06/2021, **non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del P.T.C. immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
2. **che** rispetto al progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. vigente (ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/77) adottato dal Comune di Oulx, vengono formulate le seguenti osservazioni:
 - richiamato il comma 7 art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i., in cui è citato: "*la deliberazione di adozione della Variante parziale contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la Variante è classificata parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa del PRG vigente nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f) riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetria o di superficie assentite in deroga.*", si chiede, non essendo previsti casi di esclusione dalla L.U.R., di richiamare nella deliberazione di approvazione del progetto definitivo quanto sopra richiesto, non avendo ottemperato nella deliberazione di adozione, in particolare:
 - citare in modo completo le condizioni di parzialità della Variante di cui al comma 5 del sopraccitato articolo (risulta omissa, alla lettera a) "*.....con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;*"; alle lettere c) e d) "*.....globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22.....nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge*"; mentre alla lettera f) – si rammenta che la percentuale di incremento delle superfici per le attività economiche, nei comuni sotto i 10.000 abitanti, sono state aumentate dal 6% all'8%, attualmente in forma provvisoria, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 13/2020);
 - riportare il prospetto numerico con la capacità insediativa del PRG vigente e le quantità che attestino il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f) della L.U.R.;
 - art. 35bis comma 8 delle NTA "*Rtr - Aree di trasformazione urbanistica*" - Rtr n. 5017: si suggerisce di sostituire "*l'ambito può attuarsi attraverso la predisposizione di un Progetto Unitario di*

coordinamento....” con “l’ambito deve attuarsi attraverso la predisposizione di un Progetto Unitario di coordinamento....”. Se l’obiettivo è consentire la realizzazione degli interventi per lotti, sarebbe più appropriato vincolare tale opportunità all’approvazione del Progetto unitario;

- art. 35bis comma 8 delle NTA “Rtr - Aree di trasformazione urbanistica” - Rtr n. 5021: consentire l’insediamento di attività turistico ricettive fino al 100% della SLP di progetto, comporta:
 - l’aumento della superficie territoriale delle attività economiche del Piano (turistico ricettive) nella misura di 7.915 mq e di conseguenza, ai sensi della lettera f) comma 5 dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., verificare se il potenziamento, sommato agli incrementi delle attività economiche attuati con la presente Variante parziale (essendo la prima dopo la Variante generale al P.R.G.C.) è compreso nell’8% delle superfici territoriali delle attività economiche previste nel P.R.G.C.. Aumento da segnalare nella Tabella di cui al comma 7 dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., richiamata al primo punto;
 - lo stanziamento di una quota non inferiore al 50% degli standard previsti da destinarsi a parcheggio, ai sensi del punto 3 comma 1 art. 21, della L.R. 56/77 e s.m.i., (1.451 mq a standard, 726 mq a parcheggio). Si suggerisce di verificare, non emergendo con chiarezza dagli Atti, se lo spazio pubblico centrale di 4.850 mq, (dove troveranno copertura gli standard richiesti), è normativamente compatibile con i posti auto. In caso di discordanza si potrebbe aggiornare la Norma, senza dover ricercare nuovi standard;
- art. 41 delle NTA “Ta – Aree destinate ad attrezzature per il turismo” - Ta n. 6003: in riferimento all’ampliamento del Bar Basset, si osserva che:
 - non emergendo dagli atti la classe di sintesi al rischio idrogeologico, si chiede, in fase di approvazione della variante, di integrare la stessa con gli estratti del Piano consoni nel fornire queste informazioni. Considerata la particolare fragilità del territorio comunale si rammentano i limiti edificatori stabiliti per quest’area, come condivisi con gli Uffici regionali competenti in fase di adeguamento al PAI;
 - l’aumento in misura non superiore al 20% del volume esistente, equivale ad un incremento degli indici di edificabilità dell’immobile e secondo quanto stabilito alla lettera f) comma 5 dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., che limita per le Varianti parziali gli aumenti delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità nell’8% delle attività economiche previste nel Piano vigente, si chiede come per l’area Rtr 5021, di verificare il rispetto della Legge, integrando la Tabella di cui al comma 7 dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
 - ad un aumento dalla SLP corrisponde un aumento delle aree a Servizi, motivo per il quale, si chiede di definire l’aumento degli standard, verificando e segnalando nella Tabella di cui al comma 7 dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., se tale incremento è compatibile con quanto stabilito al lettera d) comma 5 art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.. Se, la particolare collocazione dell’attività, non consente la previsione di aree a Servizio, si potrà procedere alla monetizzazione in conformità alla disciplina vigente;
 - a titolo di apporto collaborativo si evidenzia il seguente refuso: “In relazione a quanto disposto al **presente** comma 2.....” da intendersi : “In relazione a quanto disposto al **precedente** comma 2.....”, considerato che tale norma è trascritta al comma 3;
- art. 41 delle NTA “Ta – Aree destinate ad attrezzature per il turismo” - Ta n. 6020: la proposta di una nuova area di tipo Turistico, come si evince dall’allegato E della Relazione Illustrativa, priva delle urbanizzazioni primarie con un manufatto “per il quale si prevede il mantenimento attraverso interventi di restauro e risanamento conservativo” (cfr. pag. 27 della Relazione Illustrativa), risulta **incompatibile con la LR. 56/77 e s.m.i.**, in quanto non rispetta i requisiti di cui al comma 6 art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.: “le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, **devono interessare**

aree, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch'esse dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali.”. Preso atto di quanto sopra riportato, si chiede di procedere allo stralcio dell'area a **Ta n. 6020** essendo priva delle urbanizzazioni primarie. In riferimento a quanto osservato nel presente punto trova attuazione quanto stabilito al comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77, richiamato al successivo punto 3 del presente Atto;

- sempre in riferimento all'art. 41 delle NTA “*Ta – Aree destinate ad attrezzature per il turismo*” - Ta n. 6020 e fatto salvo quanto riportato al punto precedente, si rammenta che tale previsione comporterebbe l'integrazione degli Atti della Variante con:
 - la verifica, ai sensi della lettera f) comma 5 art. 17 della L.U.R. con la quale si dimostra che l'aumento della superficie territoriale, integrato con gli aumenti proposti per le attività economiche dalla presente Variante, risulti compreso nell'8% (come definiti dalla L.R. 13/2020) delle attività previste dal Piano vigente. A riguardo si rammenta di integrare la Tabella di cui al comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
 - la quantificazione degli standard (parcheggi), ai sensi dell'art. 21 della L.U.R., in ragione della SLP del manufatto presente nel sito “*per il quale si prevede il mantenimento attraverso interventi di restauro e risanamento conservativo*” (cfr. pag. 27 della Relazione Illustrativa), considerato che non sono previsti indici di edificabilità. Si rammenta che tale aumento degli standard dovrà essere verificato, ai sensi della lettera d) comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. e richiamato nella Tabella di cui al comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
 - inoltre preso atto che la nuova previsione è esterna alle aree dense e di transizione, come precedentemente condivise con la Città metropolitana in conformità agli artt. 16 e 17 delle N.d.A. e ricordando le prescrizione che esigono attuazione di cui al comma 5 art. 17 delle N.d.A. del PTC2, in cui è citato: “**....., nelle aree libere non sono consentiti nuovi insediamenti né la nuova edificazione nelle aree non urbanizzate;**” si chiede di integrare le norme, prevedendo se è il caso una specifica scheda d'area, con la quale si vieti espressamente qualsiasi tipo di edificazione, si vieti la realizzazione di strutture smontabili con un qualsiasi collegamento di natura permanente con il terreno e si stabiliscano i mesi dell'anno in cui l'area dovrà essere libera da qualsiasi struttura “smontabile”. Considerato che l'attività potrà funzionare nei mesi estivi si ritiene che nei mesi invernali l'ambito dovrà essere libero da qualsiasi impianto;
- art. 49.3 delle NTA - “*Autorimesse e bassi fabbricati per ricovero mezzi al servizio dell'attività agricola part-time*”: consentire ai residenti nelle zone urbanistiche Rs “*aree residenziali sature*” e Rs/c “*aree residenziali sature con completamento edilizio*” la costruzione di box interrati, in aree agricole, delle dimensioni massime di 40 mq, **non è conforme** con:
 - **quanto stabilito dall'art. 25 “Norme per le aree destinate ad attività agricole” della L.R. 56/77 e s.m.i.** che consente la realizzazione di manufatti se funzionali all'attività agricola infatti, lo stesso articolo 49.3 delle NTA del Piano, fa espresso riferimento a fabbricati necessari allo svolgimento dell'attività agricola. **Motivo per il quale si chiede di stralciare la proposta non essendo conforme alla L.U.R.;**
 - quanto definito alla lettera a) comma 5 art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., in cui è citato: “*non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente.....*”, potrebbe, considerato il numero cospicuo di aree residenziali Rs e Rs/c presenti nel Piano, trovare corrispondenza nella proposta che potrebbe definirsi “*modifica dell'impianto strutturale del Piano*”, in difformità con i requisiti di parzialità della Variante definiti dalla L.U.R.;
- la Direzione “Unità Speciale VAS, VIA, AIA” del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della



Città metropolitana di Torino

Città Metropolitana in qualità di Soggetto con competenze ambientali e in ragione dei contenuti della Variante ha ritenuto di non esprimersi sulla Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S.. Trova pertanto attuazione, in caso di mancata espressione del parere, quanto previsto alla lettera j.1 *“Procedimento integrato per l’approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione “in maniera contestuale””, capitolo 2, della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 - “In caso di silenzio l’iter procede”;*

3. **che**, alla luce delle osservazioni in merito al rispetto dei parametri di cui al comma 6 art. 17 della L.U.R., sopraccitata, trova applicazione quanto previsto dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 che prevede *“se la....città metropolitana....ha espresso osservazioni in merito..... al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole....della città metropolitana”*;
4. **di trasmettere** al Comune di Oulx la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 12/08/2021

IL DIRIGENTE (DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI)
Firmato digitalmente da Claudio Schiari per Fortunato Asprea